

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 709/2026

VITTORIO PAZIENZA

CC - 01/04/2026

CINZIA VERGINE

R.G.N. 1665/2026

SILVIA BADAS

- Relatore -

MARIA SABINA CALABRETTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del GIP del Tribunale di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria di replica dell'Avvocato [REDACTED] che ha insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., l'opposizione avverso il decreto del Procuratore europeo delegato col quale era stata accolta l'istanza di restituzione di quanto sottoposto a sequestro probatorio con decreto del 17 marzo 2025, eseguito il 19 marzo 2025, previa estrazione di copia del materiale raccolto, sia informatico che cartaceo.

Ad avviso del Gip, premessa l'impossibilità, in sede di opposizione formulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., di pronunciarsi in merito alla legittimità del provvedimento genetico di sequestro, doveva essere respinta la richiesta di restituzione delle copie in quanto, alla luce della nota della Guardia di Finanza in data 30 maggio 2025, permaneva nel caso in esame la necessità di mantenere il vincolo a fine di prova sulla copia dei supporti



informatici e cartacei.

2. Avverso detta ordinanza, [REDACTED] premessa la persistenza dell'interesse all'impugnazione in quanto è stato mantenuto il vincolo sulla copia forense estratta dallo smartphone e sulle copie cartacee acquisite, ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'avvocato [REDACTED], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247, 253 e 355 cod. proc. pen. per avere il Gip erroneamente escluso di poter sindacare la legittimità del provvedimento genetico.

Lamenta il ricorrente che qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, potendosi solo proporre opposizione davanti al Gip contro l'eventuale diniego di restituzione di quanto in sequestro (si citano svariate pronunce di questa Corte di cui le più recenti Sez. 2, n. 45275 del 29 novembre 2022; Sez. 2, n. 42515 del 15/10/2021, RV 282208); di conseguenza, considerato che il sequestro è divenuto inefficace, con conseguente obbligo di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, l'ordinanza del Gip sarebbe errata e comunque illogica nella parte in cui ha ritenuto la propria incompetenza in favore del Tribunale del riesame.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247, 253 e 355 cod. proc. pen. in quanto non è intervenuto alcun provvedimento di convalida del sequestro avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria, e il vizio di motivazione, illogica e contraddittoria; rilevato che, da una parte, il Gip afferma di non potersi pronunciare sulla restituzione delle copie del materiale estratto dai dispositivi e, dall'altra, considera il provvedimento genetico di sequestro legittimo in quanto trae l'individuazione delle *res* sottoposte a vincolo dalla nota della Guardia di finanza, del 30 maggio 2025, successiva al sequestro stesso, finendo così per rimetterla alla discrezionalità degli operanti di p.g. in spregio al consolidato insegnamento del giudice di legittimità (Si cita, Sez. 4, n. 38401 del 17 settembre 2019).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di rigettare il ricorso considerato che le copie originate dal sequestro conseguente alla perquisizione, poi non convalidato con l'effetto immediato della restituzione delle cose soggette alla misura ablativa, ben potevano essere



ritenute dal Procuratore europeo distrettuale quanto meno sotto il profilo della conservazione degli atti storicamente facenti parte del procedimento; profilo distinto da quello dell'utilizzabilità a fini di prova, sulla quale potrebbe, a suo tempo, essere sollevata eccezione nelle sedi opportune.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in virtù dell'intrinseca connessione, sono fondati.

2. Deve *in primis* osservarsi che la presente impugnativa risulta correttamente proposta a questa Corte di legittimità. Infatti, è stata autorevolmente affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate. Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 238507. In senso conforme Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242290 ha precisato che il ricorso in tale ipotesi è proponibile per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278881 - 01)

3. Nel caso in disanima, diversamente da quanto concluso nel provvedimento impugnato, l'ipotesi in discussione non attiene al vaglio di legittimità del provvedimento genetico di sequestro ma al diverso istituto della inefficacia del sequestro di iniziativa non convalidato in termini.

3.1. Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata e dagli allegati al ricorso che il Procuratore europeo delegato emetteva decreto di perquisizione e sequestro nonché di ispezione informatica ove erano indicati in modo generico il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, cui non faceva seguito, all'indomani del sequestro dei dispositivi elettronici e di documenti in formato cartaceo individuati dalla p.g., il decreto di convalida di cui all'art. 355 cod. proc. pen. e nemmeno la restituzione disposta d'ufficio, ma soltanto, in seguito all'istanza formulata dalla difesa, ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., tempo dopo il sequestro, la restituzione di tutto il materiale previa estrazione di copia integrale di quanto raccolto.

3.2. Di conseguenza, pur incontestato il principio, applicato con l'ordinanza impugnata, che esclude che il giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico



ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., possa ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - potendo invece disporlo solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994 - 01; Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413; Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489), è indubbio che lo stesso non sia applicabile al caso in esame per la diversità strutturale dell'ipotesi, attesa l'inesistenza, a monte, di un provvedimento genetico il cui vaglio di legittimità è rimesso al Tribunale del riesame.

3.3. Va rilevato che l'eventuale indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro del P.M., la quale si risolve nella rimessione alla p.g. dell'esatta individuazione delle *res* da apprendere, non è soggetto a impugnazione dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame (Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605- 02), con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 39040 del 02/05/2013, Rv. 256327 - 01).

È di conseguenza illegittima la decisione con cui il Gip rigetti, senza motivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame.

3.4. Rileva infine il Collegio che siffatti i principi non possono essere sovvertiti nell'ipotesi in cui i *device*, previa estrazione di copia forense, siano già stati restituiti all'avente diritto.

Le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato (Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264093 - 01)



È ormai consolidato il principio secondo cui costituisce comunque sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione; in materia di dati digitali, la distinzione tra "originale" e "copia" perde in larga misura significato, poiché le caratteristiche del mezzo informatico consentono la coesistenza di una pluralità di "originali". Pertanto, finché i dati rimangono sottratti alla disponibilità dell'avente diritto, non può ritenersi avvenuta un'effettiva restituzione del bene (da ultimo, Sez. 6 - , Sentenza n. 20103 del 20/04/2026 Rv. 290132 - 01, in motiv.).

Nel caso in esame tali principi assumono ancor più significativa pregnanza, in quanto l'estrazione di copia, sia dei dati digitali, che di quelli cartacei, è avvenuta nonostante l'inesistenza di alcun titolo cautelare, atteso che il sequestro di iniziativa non era stato convalidato entro il prescritto termine di 48 ore, di tal che era essa stessa illegittima (in tal senso Sez. 2, Ordinanza n. 1143 del 22/02/1995, Rv. 201586 - 01, che ha affermato il principio con riferimento all'ipotesi in cui sia stata disposta l'estrazione di copia prima della restituzione di documenti sequestrati nel corso di una perquisizione ordinata con decreto dichiarato nullo dal Tribunale del riesame).

3.5. Si deve dunque affermare il principio che "in mancanza di un titolo cautelare idoneo, perché inefficace ovvero dichiarato illegittimo, è illegittima l'estrazione e la conservazione di copia dei documenti sia digitali che cartacei di cui deve essere disposta la restituzione".

4. Va, dunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, dovendo disporsi, senza necessità di ulteriori accertamenti, la restituzione delle copie in sequestro all'avente diritto.

Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione delle copie in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata



comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai
sensi dell'art. 626 cod.proc.pen.

Così è deciso, 01/04/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA BADAS

Il Presidente
GIOVANNI LIBERATI

